

N. R.G. 86/2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

UFFICIO CONCURSUALE E DELLA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale, in persona dei sig.ri magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi Presidente;

dott. Massimo Vicini giudice;

dott. Paolo Gilotta giudice rel.;

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista l'istanza presentata in data 10.10.2024 da [REDACTED], con la quale si richiede l'autorizzazione alla cessione dell'azienda previo esperimento di un procedimento competitivo, eventualmente non preceduto da pubblicità per ragioni di urgenza, ex artt. 46, 91 CCI; ritenuto che l'istanza debba essere trattata alla luce delle modifiche portate dal D.Lgs. 136/2024, applicabile *ratione temporis* (art. 56 c. 4);

rilevato, in particolare, che il nuovo art. 44 comma 1 *quater* CCI consente alla ricorrente, in pendenza dei termini per la presentazione del piano e della proposta, di giovare dello statuto normativo dello strumento che intende presentare, previo deposito di "un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto";

dato atto che, allo stato, non risulta la presentazione del predetto progetto (pur avendo la ricorrente anticipato l'intenzione di accedere allo strumento concordatario), sicché non può trovare applicazione l'art. 91 (peraltro non applicabile in mancanza di un'offerta individualmente predeterminata) e nemmeno l'art. 94, bensì solo l'art. 46 CCI (art. 44 c. 1 bis CCI);

rilevato che l'art. 46 CCI consente alla ricorrente di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, a pena di inefficacia, e nulla osta alla articolazione dell'atto gestorio urgente secondo modalità che consentano la massimizzazione del risultato economico a vantaggio dei creditori, come per l'appunto quella consistente nella pianificazione di un procedimento competitivo, ad esito del quale sottoporre la cessione all'autorizzazione del Tribunale;

ritenuto pertanto doversi, allo stato, consentire, in analogia alla previsione ex art. 94 CCI, l'esperimento di un procedimento competitivo, riservando l'eventuale autorizzazione ex art. 46 CCI ad esito della selezione dell'acquirente e una volta definiti i termini dell'accordo, previa acquisizione di parere del C.G.;

ritenuto ulteriormente che debba assicurarsi una forma adeguata di pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso di vendita in PVP per un termine non inferiore a gg. 10 e l'invio di un invito a offrire rivolto ai *players* commerciali del settore, già a vario titolo coinvolti nell'operazione ristrutturativa ed elencati nel corpo del ricorso, indicante il prezzo base d'asta (non inferiore al maggior prezzo di acquisto finora offerto) e la data dell'esperimento di vendita;

ritenuto che l'avviso di vendita e l'invito ad offrire debbano, ulteriormente, prevedere:

- il versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto;

- la non operatività della c.d. offerta ribassata al 75%;
- in caso di pluralità di offerte, la previsione di una gara immediatamente successiva al termine di presentazione delle offerte, connotata da rilanci il cui importo minimo deve essere indicato (es. € 20.000,00);
- la previsione di un termine per il saldo prezzo e la definitiva alienazione dell'azienda tramite Notaio da individuarsi a cura della ricorrente, subordinata all'autorizzazione del Tribunale ex art. 46 CCI;

p.q.m.

- Visto l'art. 46 CCI **dispone nulla osta alla organizzazione** di un procedimento competitivo di selezione dell'acquirente dell'azienda, secondo le modalità indicate nel corpo motivo e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, con riserva di acquisizione del suo parere ai fini della successiva e definitiva autorizzazione del Tribunale.

Si comunichi.

Ravenna, 14/10/2024

Il giudice rel.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi